

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1937 n° 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
- al D.P.R. 3-11-2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"
- alla Legge Nazionale n.130 del 30 Marzo 2001, "disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- alla Legge Nazionale n.26 del 28 Febbraio 2001, conversione in Legge con modificazioni D.lgs n.392 del 27 Dicembre 2000 "Norma relativa ai servizi Cimiteriali a tariffa"
- alla Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali" e ss.mm.ii.
- Al regolamento regionale 9 novembre 2004 - N. 6 "**Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali**" e ss.mm.ii.

ha per oggetto

il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento di morte; per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

Per funzioni di Polizia Mortuaria si intendono servizi funerari, necroscopici e cimiteriali

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.

Le attività inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, dal 112 a 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza, a mezzo del servizio individuato dall' A.S.L.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ,esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:.

- a. il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
- b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 23;
- c. il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
- d. l'inumazione, la cremazione e l'esumazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (Legge n.26 del 28 Febbraio 2001);
- e. la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- f. la bara per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 17.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposito tariffario.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Gli oneri di cui alle lettere b,c,d,f sono da considerarsi a carico del Comune.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- copia del presente regolamento;
- l'orario di chiusura ed apertura dei cimiteri comunali;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 267/2000.
- Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

La Giunta, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla specifica normativa in materia.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di cui all'art. n.5 del Dpr 285/1990 e dalla normativa Regionale vigente.

L'autorizzazione all'utilizzo e al trasporto di cadaveri per finalità di studio, ricerca e insegnamento ai sensi dell'art 32 del Regio Decreto 1952/1933, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nei modi previsti dall'Art .44 del Regolamento Regionale n.6/2004 .

CAPO II PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEL CADAVERE E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8 – ATTIVITA' NECROSCOPICA

L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

La denuncia della causa di morte compete al Medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, con modalità e termini previsti dalla legge.

Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nel modello di accertamento di morte approvato dalla "Giunta Regionale" sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specifica.

ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nel termine previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004. La visita ha per oggetto "l'accertamento di morte" di cui si redige certificato su modello approvato dalla "Giunta Regionale", l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma ed assume i provvedimenti necessari.

Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo prescrive le misure sanitarie da adottare a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ARTICOLO 10 - CURA DELLA SALMA

Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte ritenuta necessaria dal medico necroscopo, viene autorizzata dallo stesso secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 11 – SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI

La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D. Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio della salma verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.

Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ARTICOLO 12 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei situati presso Strutture sanitarie con le quali si provvederà a stipulare apposita convenzione.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari dei deceduti per la salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore servizi demografici Comunale.

Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco anche prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- c. l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

A norma dell'Art. 11 del R.R. n.6/2004 e ss.mm e ii., compete all'Asl il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento per i quali vi sia stata richiesta da parte degli aventi titolo. Sono a carico degli stessi richiedenti gli oneri relativi, come indicato in tariffa.

Per la sepoltura su richiesta di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento valgono le medesime norme previste per la sepoltura dei cadaveri. In mancanza di richiesta di sepoltura da parte degli aventi titolo, si provvede alla sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento, con oneri a carico di quest'ultima.

I trasporti di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il personale incaricato dal Sindaco rilascia il passaporto mortuario.

Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

CAPO III

BARE

ARTICOLO 14 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA BARA

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 16, fatto salvo quanto previsto dal R.R 6/2004 art.15 comma 11, previo parere favorevole dell'asl.

In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppato in lenzuola di cotone.

Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni di cui all'art.18 del Regolamento Nazionale n.285/1990 e in quanto applicabili al R.R. 6/2004 art.15 commi 10,11 e allegato n.3.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, valgono le indicazioni di cui all'art. 11, comma 3, del regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii, che definiscono i compiti delle strutture sanitarie, di A.S.L. e di A.R.P.A..

ARTICOLO 15 – VERIFICA E CHIUSURA BARE

La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In conformità al DPR 445/2000 il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 16 - BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura delle bare e la qualità dei materiali, per i trasporti che si esauriscono all'interno della Regione Lombardia, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato n.3 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii.. Per tutti gli altri sul territorio Nazionale si osservano le norme di cui agli art.30 e 75 del DPR 285/1990.

Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli Art.27,28,29 del DPR 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti. .

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, sempre da parte del responsabile dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ARTICOLO 17 - FORNITURA GRATUITA DI BARE

Il Comune fornisce gratuitamente la bara per inumazione o cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona contenuta e la data di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ARTICOLO 19 – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;

L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui al comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale come previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n.6/2004.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ARTICOLO 20 – TRASPORTO FUNEBRE

Costituisce trasporto funebre di cadavere e di salma il trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere e di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari di cui ai successivi art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge previo autorizzazione Comunale per i cadaveri e dall'autorità sanitaria competente per le salme.

I Servizi Comunali preposti, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dall'A.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

Il Comune può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Locale.

ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Compete al Sindaco con propria ordinanza disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. Orari di svolgimento dei servizi;
- b. Orari di arrivo ai cimiteri;
- c. Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto, in ossequio alle vigenti normative di sicurezza del lavoro ;
- d. Giorni di sospensione dallo svolgimento dei servizi funebri;
- e. Percorsi dei cortei funebri;
- f. Luoghi per la sosta di auto al seguito del corteo funebre.

ARTICOLO 23 – TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a. Salme raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione;
- b. Salme di persone non abbienti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso all'obitorio.

Su segnalazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, e s m

ARTICOLO 24 – TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4) dell'art. 23, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni ai sensi dell'art.34 comma 2 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 25 – TRASPORTO DI RESTI MORTALI

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria.

ARTICOLO 27 – AUTORIZZAZIONI

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività funebre devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 28 – REQUISITI DELLE IMPRESE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FUNEBRE

Le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività funebre nel territorio del Comune di Mantova devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio Comunale preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

L'impresa funebre già autorizzata nell'ambito regionale che intenda aprire nel Comune una ulteriore sede commerciale, oltre alle documentazioni previste per legge, è tenuta a dare comunicazione comprensiva dell'identità dell'incaricato alla trattazione degli affari.

ARTICOLO 29 – CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato condanne e contravvenzioni di cui all'art 32 comma 8 del Regolamento Regionale inoltre il richiedente dovrà certificare l'assenza a proprio carico

di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 30 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE

L'esercizio dell'attività funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza sul mercato. .

Il responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.

Ogni singola impresa partecipante a Consorzi, Cooperative di servizi o Associazioni è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

Responsabili dell'andamento del Consorzio, Cooperativa e/o dell'Associazione d'impresе sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli periodici e qualora riscontrasse delle irregolarità provvederà a comminare le sanzioni di cui al successivo art. 39.

Dette imprese devono produrre ai servizi comunali preposti e mantenere aggiornate:

- a. Certificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b. Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c. Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Dirigente del Servizio Comunale preposto valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

Nel caso in cui i riscontri fossero negativi, il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 31 – DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire, per ogni servizio di trasporto funebre, un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorsi il carico e lo scarico della salme.

La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive integrazioni e modifiche (ed in numero comunque non

inferiore alle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 06/04 e successive modifiche, variazioni ed integrazioni). Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale assicurativa nonché possedere i requisiti formativi di cui all' art.32 comma 6 del Regolamento Regionale. L'impresa esercente l'attività funebre deve peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa su almeno un'autofunebre ed una adeguata autorimessa, conformi alle prescrizioni del presente regolamento, anche attraverso consorzi, cooperative di servizio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività per la durata di almeno un anno.

ARTICOLO 32 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a. Il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. L'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento del cadavere;
- c. Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d. Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e. Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f. Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g. Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h. Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i. Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente per iscritto che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità ai sensi dell'art.33 comma 2 del Regolamento Regionale n.6/2004.

ARTICOLO 33 - REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

Il Comune vigila, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

ARTICOLO 34 - IDONEITÀ DEI MEZZI E DEI LOCALI

I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 35 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE

L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 36 - TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta di spese amministrative a favore dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

ARTICOLO 37 – SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO

Il servizio di prenotazione del trasporto, è soggetto al versamento di specifica tariffa, disposta dall'Amministrazione Comunale a favore del gestore dei servizi cimiteriali. Tale versamento potrà essere effettuato direttamente presso gli uffici del gestore, oppure tramite via telematica, al momento della prenotazione del trasporto. Sono esenti da qualsiasi versamento di tariffa, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

ARTICOLO 38 – CONTROLLI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sull'attività funebre nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 10 bis della legge regionale Lombardia n. 22/2003.

Qualora gli addetti ai controlli, o altre Autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca

ARTICOLO 39 – SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre a quanto previsto dall'art.10 bis della Legge Regionale 22/2003 le cause di sospensione temporanea sono le seguenti:

- a. Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b. Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c. Mancata osservanza di quanto disposto dall'art 8, comma 4 della L.R. 22/03 e dall'art 31, comma 2 del R.R. 6/04;
- d. Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e. Mancato servizio;
- f. Ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
- g. Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese funebri.

La sospensione temporanea è nella misura di sette giorni consecutivi, con decorrenza dal terzo giorno dal ricevimento della notifica.

Cause di revoca sono le seguenti:

- a. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio;
- b. Le condizioni ostative di cui all'art. 29 del presente regolamento, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata.

CAPO V

CIMITERI

ARTICOLO 40 - CIMITERI

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, dal 112 al 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6.1990 n. 142.

Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione o cremazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali, ossa e ceneri sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:

- a. Cimitero Monumentale di Angeli;
- b. Cimitero di Frassino;
- c. Cimitero di Formigosa;
- d. Cimitero Israelitico.

Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

Il Comune adotta modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

ARTICOLO 41 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

In almeno uno dei Cimiteri Comunali sono istituiti reparti speciali per la sepoltura di nati-morti, feti e prodotti abortivi.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o straniere.

Nei campi speciali delle comunità i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area può essere concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 50 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

ARTICOLO 42 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei casi non previsti al comma 1 e 2 l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché soggetta al pagamento di una apposita tariffa.

Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.

Nei reparti speciali, in quanto esistano, sono ricevute le salme di persone professanti culti acattolici, di persone morte a seguito di calamità, di militari ex combattenti o aventi comunque titolo, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'ufficio cimiteriale competente gestisce gli orari di arrivo delle salme presso i cimiteri cittadini in modo da garantire un'equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali.

Le operazioni di inumazione o tumulazione si svolgeranno:

- al mattino, dal lunedì al sabato;
- al pomeriggio, dal lunedì al venerdì;

Le operazioni potranno eccezionalmente avvenire il sabato pomeriggio, in un unico turno, esclusivamente dietro richiesta dei famigliari e con l'applicazione di un sovrapprezzo del 50%

Gli orari di apertura dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali saranno stabiliti dal dirigente Comunale, preposto ai servizi Cimiteriali, tenuto conto del periodo stagionale e per il corretto svolgimento dei servizi.

Il numero di servizi funebri di inumazione e/o tumulazione, che potranno venire accolti giornalmente saranno:

- nel cimitero monumentale di Borgo Angeli non più di tre servizi al mattino, e non più di due al pomeriggio;
- nei cimiteri di Frassino e Formigosa, non più di due al mattino e non più di uno al pomeriggio.

Rispetto all'orario definito dal servizio, è tollerato un ritardo non superiore a 20 minuti oltre detto orario.

Qualora il ritardo sia ricompreso nell'intervallo fra 20 e 30 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo, verrà comunque effettuato il servizio, con l'applicazione di un sovrapprezzo pari al 50% della tariffa in vigore.

Nel caso in cui il ritardo superi di 30 minuti l'orario previsto per l'arrivo, le salme saranno di norma collocate presso il deposito per la sosta feretri e avranno sepoltura nel primo turno disponibile con l'applicazione di un sovrapprezzo pari al 100% della tariffa in vigore. Nel caso in cui il primo turno disponibile sia quello immediatamente successivo, la sepoltura verrà effettuata direttamente, ferma restando l'applicazione del sovrapprezzo pari al 100% della tariffa in vigore.

Le salme che giungono presso i cimiteri cittadini per essere custodite in attesa di cremazione, vengono collocate presso il deposito per sosta feretri specificatamente individuato.

I cortei funebri si riuniranno all'esterno o in prossimità dell'ingresso del cimitero.

L'eventuale sosta nella "sala del commiato" sarà soggetta a tariffa.

ARTICOLO 43 - CIMITERO ISRAELITICO

Il Cimitero Israelitico è affidato alla cura della Comunità Israelitica, la quale provvede, con personale apposito, a quanto è stabilito nel presente Regolamento, in quello di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285/1990, del regolamento regionale n. 6/2004 ed in generale in tutte le disposizioni che riguardano i cimiteri.

Non si estendono al Cimitero Israelitico le norme del presente Regolamento incompatibili con la natura del cimitero.

Le operazioni di sepoltura si svolgeranno:

- al mattino, dal lunedì al venerdì;
- al pomeriggio, dal lunedì al giovedì.

Gli orari di apertura del cimitero e delle operazioni cimiteriali saranno stabiliti dal dirigente Comunale, preposto ai servizi Cimiteriali, previa consultazione della Comunità Religiosa, tenuto conto del periodo stagionale e per il corretto svolgimento dei servizi.

Il numero massimo di servizi funebri che potranno venire accolti giornalmente saranno:

due al mattino e uno al pomeriggio.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 44 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 n. 285. ed il regolamento regionale n. 6/2004.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 n. 285.

L'apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285, dal successivo art. 49 e dal Regolamento Regionale 6/2004

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 45 – DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA

I cimiteri di cui all'art. 40 devono essere dotati di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione e delle urne cinerarie in attesa di dispersione.

Nel deposito mortuario vengono collocate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

ARTICOLO 46 - DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERI E DI RESTI

I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.

La richiesta di deposito provvisorio non può essere comunque accolta qualora nell'ambito del cimitero individuato esistano tipologie di manufatti disponibili analoghe a quelle richieste.

Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi a meno che non venga richiesto in attesa di collocare il cadavere in una sepoltura in costruzione a cura del Comune; per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.

Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla rimozione dei cadaveri, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, i cadaveri saranno inumati.

ARTICOLO 47 - OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE E GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

In almeno un cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. In almeno un cimitero del Comune è istituito inoltre un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

In almeno uno dei cimiteri è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze) a norma dell'art. 10 del regolamento regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 48 – PIANO CIMITERIALE

Il consiglio comunale adotta il piano cimiteriale, previa acquisizione del parere dell'A.S.L.e

dell'ARPA. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano verranno osservate le disposizioni di cui al capo III del Regolamento Regionale n.6/2004 ss.mm. e ii..

CAPO VII

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 49 – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE E LORO DURATA

Le tipologie delle sepulture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dalle norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepulture:

- a. Ad inumazione a rotazione decennale nei campi comuni di tipo tradizionale e nei campi comuni a verde. I cittadini che scelgono per i propri defunti la tipologia di sepoltura “ campo a verde “ devono farne specifica richiesta scritta dichiarando di avere preso visione delle condizioni di cui all’art. 56, 2° comma, del presente regolamento;
- b. A tumulazione in loculi stagni concessi a rotazione ventennale, in loculi aerati a rotazione decennale e nei manufatti a rotazione ottantennale, (tombe e cappelle) realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerario a rotazione ventennale;
- c. A tumulazione provvisoria dei cadaveri, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di manufatti. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Allo scopo di ridimensionare il quantitativo dello zinco in smaltimento nell’attività cimiteriale, in modo da ridurre l’impatto ambientale, verrà, in conformità al Regolamento Regionale n.6/2006 allegato n.2, con la gradualità necessaria al fine di dare corretta informazione agli utenti e agli operatori del settore, introdotta la pratica della sepoltura areata con la conseguente riduzione dei tempi di concessione fino a 10 anni.

Tali disposizioni, emesse dal Dirigente preposto ai servizi cimiteriali, comporteranno la completa eliminazione dei contenitori in zinco per la tumulazione cimiteriale a partire dall’1/1/2011.

ARTICOLO 50 -SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE

Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione e sono a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Sono gratuite le sepolture individuali nei seguenti casi:

- a. inumazione a turno ordinario di rotazione di 10 anni, quando si tratti di cadaveri di persone i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali del Comune non abbienti;
- b. esumazione o estumulazione, esclusivamente se finalizzate alla raccolta di ossa e ceneri destinate alle sepolture collettive nell’Ossario comune e nel Cinerario comune.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

L’ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

E’ ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione dei manufatti a rotazione di cui all’art. 49 secondo quanto previsto dal successivo art. 74.

ARTICOLO 51- ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

Il piano cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture.

Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:

- a. Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
- b. Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
- c. Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
- d. Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune devono essere stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

Il Servizio Cimiteriale ha il compito di mettere in opera nei casi di inumazione gratuita di cui all'art. 50 comma a), salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, una croce, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma precedente, anche il numero progressivo di sepoltura.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l'apposizione di un copri fossa realizzato in conformità alla disciplina tecnica prevista nei commi precedenti.

L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità previa diffida dell'interessato; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto.

Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, deve essere presentata sottoscritta dall'interessato anche la traduzione in lingua italiana.

Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dell'art. 101 del presente regolamento.

Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

ARTICOLO 52 - DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in appositi loculi o tombe di proprietà comunali o di altri privati già concessionari di loculi o tombe, dichiaratosi per iscritto disponibili a

concederli gratuitamente, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Lo stato di collocazione provvisoria del cadavere non potrà comunque superare i 24 mesi.

La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono ai sensi dell'art. 73, l'uso di un'area di terreno per costruire edilizia funeraria, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione il Responsabile del Servizio previa diffida, provvederà a fare inumare il cadavere in campo comune a spese di coloro che hanno richiesto il deposito provvisorio.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 53 - AVVISI DI SCADENZA.

Il Servizio Cimiteriale ogni anno redige l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo. Provvederà inoltre a:

- a. Collocare, con un preavviso di almeno 90 gg e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei campi interessati alle esumazioni;
- b. Ad affiggere, con medesimo preavviso di 90 gg agli ingressi dei Cimiteri e all'Albo Pretorio del Comune, gli avvisi indicanti i campi interessati alle esumazioni e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
- c. Far pubblicare, in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

Il preavviso di cui ai punti a) e b) dovrà essere compilato secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 5 del Regolamento Regionale

ARTICOLO 54 - ESUMAZIONI ORDINARIE

I cadaveri, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:

- a. non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
- b. alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata.

Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.

E' compito del Responsabile del Servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinaria di cui all'art. 53 sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.

Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 55 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in cassette di zinco riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; esse vengono fornite a pagamento dal Servizio Cimiteriale, oppure da ditta del settore a scelta dell'interessato.

Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in:

- a. cellette ossario;
- b. in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza e per la durata della concessione preesistente;
- c. in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;

Ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Mantova o altro cimitero cittadino.

In assenza di richiesta di aventi titolo, i resti ossei sono conservati nel deposito mortuario per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a diciotto mesi. Al termine del periodo, le ossa sono destinate alla raccolta collettiva nell'ossario comune .

Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro del Comune.

Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti da un Cimitero cittadino all'altro.

ARTICOLO 56 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza di cui all'art. 54 previo parere favorevole dell'ASL per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Ai sensi dell'art 20 del RR 9 novembre 2004, n.6, la presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale solo in casi particolari, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le esumazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario e, in caso di particolari difficoltà di tipo tecnico, ad una maggiorazione per lavori in economia.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285 ss.mm. e ii.

ARTICOLO 57 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite ai sensi dell'art. 53 dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni nei loculi stagni e 10 anni nei loculi aerati; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa da parte dei famigliari, esso verrà collocato in apposito contenitore ed inumato per un periodo di cinque anni.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. Il Responsabile del Servizio può richiedere il parere dell'ASL competente, da rendere entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale detto parere si intende favorevole .

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione dei cadaveri finalizzata alla raccolta delle ossa alla scadenza del termine di cui al comma 1, a condizione che sussista il consenso unanime da parte di tutti gli aventi titolo e ove possibile assumendo l'impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.

Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione ordinaria di cui all'art. 53 sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.

ARTICOLO 58 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

Il Responsabile del Servizio può per motivi di igiene, eventualmente previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco, Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.

Gli oneri dell'operazione sono a carico del Concessionario o suoi successori; in caso di disinteresse da parte degli stessi, gli oneri sono a carico del Comune. Tale disinteresse comporterà l'applicazione dell'art. 84 comma e) del presente Regolamento relativo alla decadenza della concessione.

ARTICOLO 59 – RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per comprovate esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata, nel caso di concessioni perpetue nel limite di 99 anni, a carico del Comune..

ARTICOLO 60 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P..

ARTICOLO 61 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto qualora presenti previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare uno dei quali è consegnato ai famigliari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla presenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 62 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella diponibilità del servizio cimiteriali e sono destinati a rottamazione

A richiesta degli aventi titolo, da presentare prima dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione , può essere autorizzato l'asporto di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti ovvero, in previsione del riutilizzo, il recupero e deposito temporaneo nel magazzino del cimitero per un periodo massimo di 6 mesi soggetto a tariffa.

I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, decorsi i termini di deposito temporaneo sono destinati a rottamazione.

CAPO IX

CREMAZIONE

ARTICOLO 63 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 3 della legge 130/2001, a norma dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 22/2003 e del regolamento regionale n. 6/2004. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale di Angeli, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81, del D.P.R. 285/1990 e del regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.

Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. .

ARTICOLO 64 - TERMINI E MODALITÀ PER LA CREMAZIONE

Le cremazioni vengono programmate in ordine di prenotazione, qualora non si possa procedere alla cremazione contestualmente all'arrivo del cadavere, il feretro verrà collocato in idoneo deposito in attesa della cremazione.

ARTICOLO 65 - REGISTRI

Presso l'impianto di cremazione deve essere tenuto un registro, anche su supporto informatico contenente le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

ARTICOLO 66 – ONEROSITA' DELLA CREMAZIONE

La cremazione delle salme è un servizio pubblico a pagamento. La cremazione è a carico del comune limitatamente ai casi di cadaveri i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali non abbienti.

ARTICOLO 67- URNE CINERARIE

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.

A richiesta degli interessati ed in base alla concessione le urne sono collocate nei cimiteri del Comune di Mantova in apposita celletta o nicchia; possono inoltre essere collocate negli ossari e nei loculi in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonchè in tutte le altre sepolture private

Nei cimiteri può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate alla tumulazione ipogea delle urne cinerarie.

ARTICOLO 68 - CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge, convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Il luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato (nicchia, teca, ecc.) dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

ARTICOLO 69 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007.
2. La dispersione può avvenire:

a) in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata " Giardino delle Rimembranze "

b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;

c) nei laghi, nei tratti liberi da manufatti, a distanza di 50 metri dalla riva.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada. La dispersione in area cimiteriale è soggetta al versamento della relativa tariffa.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune a cura del gestore del cimitero..

CAPO X

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 70 - ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 71 - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

E' vietato l'ingresso:

a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b. alle persone, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;

c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, nel rispetto dei criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 72 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b. introdurre oggetti irriverenti;

- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f. calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- i. eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dalla Direzione del Servizio;
- l. qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 73 – ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. E' consentito l'ornamento della sola lapide.

Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell'area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Nelle gallerie di loculi e ossari è vietato depositare fiori e piante a pavimento salvo quanto consentito dall'art. 51 del presente regolamento in occasione del funerale.

Nelle cappelle e tombe di famiglia è possibile piantare essenze nel rispetto del progetto autorizzato.

Il concessionario è tenuto comunque alla cura di tali piantumazioni in modo da non arrecare disagio sui percorsi comuni, alle sepolture limitrofe e alla gestione delle pulizie e della manutenzione cimiteriale.

La cura e la manutenzione degli arredi verdi, fissi e mobili, è ad esclusivo carico dei concessionari. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.

La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 62 in quanto applicabili.

CAPO XI

CONCESSIONI

ARTICOLO 74 - SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 49, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune ai sensi del DPR 285/90 capo 18, art. 90

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...);
- b. sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc...);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa e delle spese contrattuali.
previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ARTICOLO 75 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.

La durata è fissata:

- a. in 80 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b. in 20 anni per i loculi di famiglia;
- c. in 20 anni per i loculi individuali, per le nicchie cinerarie, e per gli ossarietti;
- d. in 10 anni per i loculi areati.

A richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità di edilizia funeraria, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione per rinnovo di cui alle apposite tariffe vigenti.

Allo scadere della concessione è consentito il prolungamento della stessa per un numero di anni pari a 10. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione della fattura.

ARTICOLO 76 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale di cui all'art. 75 può concedersi solo ed esclusivamente in presenza del cadavere per i loculi, dei resti ossei o delle ceneri per gli ossari/cinerari.

Il Comune di concerto con il Gestore del Servizio Cimiteriale può stabilire di concedere un determinato numero di loculi anche non in presenza di cadavere, purchè il concessionario o l'avente diritto all'uso dello stesso abbia compiuto più di 80 (ottanta) anni e vi sia la disponibilità di manufatti per coprire le necessità del cimitero, fatta eccezione per il coniuge superstite che voglia acquisire il diritto d'uso del loculo accanto al coniuge deceduto contestualmente all'assegnazione del manufatto per il defunto.

L'assegnazione delle sepolture di famiglia o collettive (tombe, cappelle, loculi di famiglia etc) avviene dopo la loro costruzione, osservando i seguenti criteri di priorità:

- a. Presenza di cadavere (facendo riferimento alla data di morte);
- b. Presenza di manufatti (loculi/cellette etc) da retrocedere al Gestore;
- c. Residenza del richiedente;
- d. Età del richiedente;
- e. Data di presentazione della domanda di concessione;

Le sepolture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a Società, Aziende, Enti o persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 77 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (

corporazione, istituto, ecc...), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta assoggetto all'apposita tariffa al fine dell'autorizzazione comunale.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Tali operazioni sono autorizzate dal Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 78 – MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. Tali manutenzioni sono subordinate a richiesta scritta presso l'ufficio cimiteriale che autorizza a fronte del versamento dell'apposita tariffa. In difetto potranno sospendersi gli ingressi dei cadaveri e fino all'applicazione dell'art. 85 del presente regolamento.

Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 79 la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari ed autorizzata dall'ufficio Cimiteriale.

L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non sia stato effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie di loculi costruite dal Comune sono a carico dello stesso, restando esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della lastra di chiusura del manufatto.

ARTICOLO 79- SUBENTRI

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 77, sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro massimo 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la volturazione del contratto di concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In pendenza della volturazione per morte del concessionario il manufatto non potrà essere utilizzato per nuove sepolture.

La volturazione dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 77, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione per quelle a termine e perpetue per le altre.

Gli uffici cimiteriali venuti a conoscenza della morte del concessionario, in presenza di più discendenti legittimi o aventi diritto ai sensi dell'art. 77 e dovendo procedere alla volturazione, in caso di irreperibilità di tutti o di alcuni dei suddetti successori, attiveranno la procedura di decadenza del diritto di successione nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 85 del presente Regolamento.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 77, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 80 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, al rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.

Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 81 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 74 salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue ovvero per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari di cui al punto b) è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 82 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al quarto comma dell'art. 74, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.

Per le concessioni perpetue il rimborso potrà essere effettuato in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 83 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 77, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di concessione dell'area, pena la decadenza.

Le opere da realizzare sono soggette all'approvazione degli Enti competenti ed al rispetto dei tempi di inizio e fine lavori secondo i Regolamenti vigenti.

Per motivi da valutare caso per caso il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata.

ARTICOLO 84 - REVOCA

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese per il trasporto delle opere e i cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 85 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 76 penultimo comma;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 83, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere e della sicurezza;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g. quando trascorso 1'anno dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione come previsto dall'art. 79.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario e agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 86 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 87 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 75, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.

Allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 88 - ACCESSO AL CIMITERO – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'accesso al cimitero finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di manutenzione e nuove costruzioni è sempre subordinato all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente. Per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauri e riparazioni, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria anche di piccola entità. L'esecuzione di tutte le opere di cui sopra è subordinata al pagamento di una tariffa e a un eventuale deposito cauzionale che il Responsabile del Servizio disporrà in base all'entità dei lavori. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori, nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto e di norma negli orari di apertura dei cimiteri. Il Responsabile del Servizio, al fine di esercitare un efficiente controllo per l'accesso degli automezzi e delle attrezzature necessarie alla conduzione dei lavori, potrà disporre di sistemi di controllo elettronico. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l'utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o sono pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle con la prescrizione di particolari orari. E' fatto divieto d'uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi al servizio dell'attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell'utenza e degli operatori. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 89 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990, al Regolamento Regionale n° 6/2004 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto all'art. 51 e nel Piano Cimiteriale di cui all'art. 48.

ARTICOLO 90 - RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. La cura, la manutenzione e il buono stato di conservazione dei manufatti privati è ad esclusivo carico dei concessionari/referenti o loro eredi, pena la decadenza della concessione a norma dell'art. 85 del presente Regolamento.

ARTICOLO 91 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI

Nella costruzione di manufatti da parte dei privati (tombe, cappelle, edicole, ecc..) la ditta deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio in merito a:

- eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni;
- eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni;
- opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario anche oscurate;
- transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
- eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro.

Qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio, la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso. E' altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.

E' fatto divieto:

- depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
- lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza o comunque sversare i residui nella rete fognaria;

Il materiale di risulta, proveniente dalle lavorazioni, deve essere convogliato alle discariche e i luoghi di lavoro relativi al cantiere o confinanti dovranno essere ripuliti a fine lavori in modo da ripristinare la situazione iniziale. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa; il Responsabile del Servizio non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi. Nei giorni festivi e pre festivi o

comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.

ARTICOLO 92 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMÉMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI ALTRE FESTIVITÀ

Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti e di altre festività, esporrà gli avvisi indicanti i periodi di assoluto divieto di ogni attività (cantieri, accesso con auto, ecc...) all'interno del cimitero.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del cantiere, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 93 - VIGILANZA

Il Responsabile del Servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni.

Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 94 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree e tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

ARTICOLO 95 - MAPPA

Presso gli uffici amministrativi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa può essere tenuto anche su supporti informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune .

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui all'art. 48.

ARTICOLO 96 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. la struttura schematica con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g. la natura e al durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 97 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90 e dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2004, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 98 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso i cimiteri è istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L'ufficio tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

In ogni scheda è riportato:

- a. generalità del defunto;
- b. numero ed ubicazione della sepoltura.

ARTICOLO 99 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 100 - TARIFFE

Le tariffe di cui al presente regolamento sono fissate in apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 101 - SANZIONI

Le infrazioni alle norma contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento Governativo D.P.R. n° 285/90 le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, e del regolamento regionale n. 6/2004 e della legge regionale n. 22/2003, che sono punite ai sensi dell'art. 10 bis della legge 22/2003, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 102 – CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO. 103 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n° 54 del 19/07/2001 è abrogato.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
(BOZZA)